



## **Titolo**

Dichiarazioni lesive – art. 23 CGS - utilizzo servizio di messaggistica whatsapp – art. 4 CGS - violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità - sussistenza

## **Descrizione**

L'invio di un messaggio dal contenuto potenzialmente lesivo dell'altrui reputazione, mediante l'utilizzo del servizio di messaggistica *whatsapp*, può integrare gli estremi di un comportamento rilevante e censurabile sul piano disciplinare (*sub specie* di violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art.4 CGS), ove si consideri che alla decisione di inviare il messaggio in oggetto con la richiamata applicazione - senza avere, peraltro, l'accortezza di richiedere specificamente al destinatario di non divulgarlo – si accompagna ragionevolmente la consapevolezza della spiccata attitudine del mezzo scelto alla ulteriore diffusione del messaggio ad un numero indeterminato e indeterminabile di persone, in ragione sia del carattere istantaneo della comunicazione sia della impossibilità di escludere a priori che il messaggio non sia poi successivamente diffuso secondo un meccanismo cd. "a catena".

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 93/CFA/2021-2022/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Raiola

## **Riferimenti normativi**

art. 23 CGS; art. 4 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0093 CFA del 20 giugno 2022 (Sig. Errichiello Salvatore/Procura Federale)**